

Disposizioni esecutive dell'ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

emanate dal Governo il 1° luglio 2002

in base all'articolo 36 della legge cantonale sull'agricoltura¹⁾ e all'articolo 23 dell'ordinanza cantonale sull'agricoltura²⁾

I. Disposizioni generali

Art. 1³⁾

Le presenti disposizioni esecutive disciplinano l'esecuzione dell'ordinanza federale sul vino⁴⁾ nel Cantone dei Grigioni. Campo di applicazione

Art. 2⁵⁾

L'esecuzione compete al Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento), nella misura in cui non sia conferita al Servizio specializzato di viticoltura (Servizio specializzato) o all'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali. Autorità competenti

Art. 3

In base alla legislazione federale e cantonale vengono delegati all'organizzazione di categoria (Associazione grigionese dei viticoltori) in particolare i seguenti compiti: Organizzazione di categoria

- a) determinazione dei quantitativi massimi ammessi;
- b) sostegno nell'esecuzione di misure;
- c) ...⁶⁾
- d) ...⁷⁾

Art. 3a⁸⁾

Il Cantone dei Grigioni viene suddiviso nelle regioni viticole seguenti: Regioni viticole

¹⁾ CSC 910.000

²⁾ CSC 910.050

³⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ RS 916.140

⁵⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁶⁾ Abrogazione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁷⁾ Abrogazione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁸⁾ Introduzione giusta DG del 5 luglio 2011; entrata in vigore il 1° agosto 2011

- a) Valle grigione del Reno con i Comuni di Fläsch, Maienfeld, Jenins, Malans, Igis, Zizers, Trimmis, Coira, Felsberg, Domat/Ems, Bonaduz;
- b) Moesano con i Comuni di Lostallo, Cama, Verdabbio, Leggia, Castaneda, Grono, Roveredo, San Vittore;
- c) Valposchiavo con il Comune di Brusio.

II. Impianti viticoli

1. NUOVI IMPIANTI

Art. 4

Obbligo di autorizzazione

I nuovi impianti ai sensi dell'articolo 2 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sul vino necessitano di un'autorizzazione.

Art. 5

Domande

¹ Le domande per nuovi impianti devono venire inoltrate al Servizio specializzato almeno un anno prima dell'impianto mediante modulo ufficiale e allegando un piano catastale.

² ... ¹)

Art. 6

Commissioni catastali ²)

¹ ³) Dopo avere sentito le organizzazioni professionali il Dipartimento nomina le commissioni catastali per le regioni viticole.

² ⁴) Le commissioni sono composte al massimo da cinque viticoltori della regione. Fanno parte delle commissioni con funzione consultiva il Servizio specializzato e un rappresentante dell'Ufficio per la natura e l'ambiente.

³ Le commissioni valutano l'idoneità alla viticoltura delle ubicazioni conformemente all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sul vino.

⁴ Esse sottopongono al Servizio specializzato una domanda motivata.

Art. 7

Autorizzazione

¹ Il Servizio specializzato decide in merito al rilascio dell'autorizzazione.

² L'autorizzazione può essere subordinata a degli oneri.

¹) Abrogazione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

²) Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

³) Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

⁴) Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

Art. 8

¹ ¹⁾ I nuovi impianti non destinati alla produzione di vino, nonché i nuovi impianti unici su una superficie a partire da 100 m² fino a un massimo di 400 m², i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del coltivatore, devono essere notificati al Servizio specializzato almeno 1 anno prima dell'impianto mediante modulo ufficiale. Impianti per uso personale

² È vietato creare un vigneto di oltre 400 m² per poi frazionarlo in particelle di al massimo 400 m².

³ È anche vietato suddividere una superficie contigua non coltivata di oltre 400 m² in particelle misuranti al massimo 400 m² per poi coltivarla.

⁴ ²⁾ La distanza tra due impianti non inclusi nel catasto viticolo deve ammontare almeno a 10 m. La medesima distanza minima deve essere rispettata anche dalla zona viticola.

2. MODIFICHE DI SUPERFICI VITICOLE³⁾**Art. 9**

¹ ⁴⁾ Dissodamenti e ricostituzioni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza sul vino devono essere notificate al Servizio specializzato al più tardi entro il 31 maggio. Obbligo di notifica

² Tale obbligo sussiste anche per la ricostituzione di superfici viticole di al massimo 400 m², i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del coltivatore.

³ ⁵⁾ Se la notifica non avviene entro il termine viene riscossa una tassa di elaborazione fino a 100 franchi.

3. CATASTO VITICOLO**Art. 10⁶⁾**

Il Servizio specializzato tiene il catasto viticolo. Tenuta

Art. 11

Le particelle, che sono state coltivate ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza sul vino, non vengono registrate nel catasto viticolo. Superfici non registrate

¹⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

²⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

³⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁵⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁶⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

4. VIGNETI IMPIANTATI ILLECITAMENTE

Art. 12

Estirpazione

Il Dipartimento dispone l'estirpazione delle viti impiantate illecitamente e ordina eventualmente l'eliminazione a spese della persona inadempiente.

5. VITIGNI

Art. 13¹⁾**III. Controllo della vendemmia****Art. 14**²⁾

Autorità competente

Il Servizio specializzato organizza il controllo della vendemmia. Esso inoltra il rapporto della vendemmia all'Ufficio federale.

Art. 15

Attestazione di controllo della vendemmia

¹ Per ogni singola partita d'uva viene rilasciata un'attestazione di controllo della vendemmia.

² Il tenore in zucchero e il peso dell'uva vengono rilevati subito dopo la raccolta. Questo vale anche per torchiature particolari come la produzione di vin santo.

³ ³⁾ Ogni partita d'uva deve essere pesata. Peso e tenore in zucchero vengono determinati nello stesso posto.

⁴ Il peso dell'uva deve essere documentato in linea di principio con un bollettino di pesatura.

⁵ ⁴⁾ Gli attestati vanno conservati per cinque anni.

Art. 16⁵⁾

Eccezioni

¹ Con l'autorizzazione del Servizio specializzato, il peso dell'uva può essere rilevato senza bollettino di pesatura se l'azienda dispone ancora di una bilancia con la quale non possono essere stampati bollettini di pesatura.

² In questi casi il peso dell'uva deve essere elencato e confermato apponendo la firma.

³ ...

¹⁾ Abrogazione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

²⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

³⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

⁴⁾ Introduzione giusta DG del 5 luglio 2011; entrata in vigore il 1° agosto 2011

⁵⁾ Testo dei capoversi 1 e 2, nonché abrogazione dei capoversi 3 - 5 giusta DG dell'11 feb. 2008; entrati in vigore il 1° gen. 2008

4 ...
5 ...

IV. Denominazione di origine controllata ¹⁾

Art. 17 ²⁾

I vini del Cantone dei Grigioni possono portare esclusivamente una delle denominazioni di origine controllata seguenti:

Denominazione
di origine
controllata

- a) AOC Graubünden;
- b) Appellation d'Origine Contrôlée Graubünden;
- c) DOC Grigioni;
- d) Denominazione di origine controllata Grigioni;
- e) KUB Graubünden;
- f) Kontrollierte Ursprungsbezeichnung Graubünden.

Art. 18 ³⁾

¹ Le denominazioni supplementari possono essere indicate a complemento della denominazione di origine controllata. Esse designano zone delimitate geograficamente come comuni o luoghi in cui si trova il vigneto. Esse vanno apposte sull'etichetta, chiaramente separate dalla denominazione di origine controllata.

Denominazioni
supplementari

² I nomi dei comuni possono essere impiegati quale denominazione supplementare se, fatto salvo il taglio, almeno il 60 per cento del vino proviene dal comune in questione.

³ Le denominazioni dei luoghi possono essere impiegate quale denominazione supplementare se, fatto salvo il taglio, il 100 per cento del vino proviene da viti del luogo denominato.

Art. 19 ⁴⁾

¹ Il Servizio specializzato tiene i seguenti elenchi:

Elenchi

- a) elenco dei vitigni ammessi: in questo elenco sono indicati i vitigni coltivati nel Cantone per la produzione commerciale di vino. L'elenco dei vitigni viene aggiornato sulla base del catasto viticolo cantonale;
- b) elenco dei metodi di coltivazione ammessi: le superfici viticole devono essere gestite secondo la buona prassi professionale;
- c) elenco delle tecniche di vinificazione ammesse: per la vinificazione sono ammessi i metodi della buona prassi enologica;

¹⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

²⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

³⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

⁴⁾ Testo del capoverso 1, nonché introduzione dei capoversi 2 e 3 giusta DG dell'11 feb. 2008; entrati in vigore il 1° mar. 2008

d) ¹⁾elenco delle denominazioni tradizionali svizzere dei vini, se devono essere disciplinate dal Cantone;

e) ²⁾elenco delle denominazioni supplementari.

² La domanda per l'iscrizione di un vitigno, un metodo o una denominazione nel relativo elenco deve essere indirizzata al Servizio specializzato.

³ Il vitigno, il metodo o la denominazione possono essere utilizzati unicamente quando saranno iscritti nell'elenco.

Art. 19a ³⁾

Rese massime e tenori minimi in zucchero

¹ Le partite d'uva non possono superare le rese massime per unità di superficie per vini DOC fissate nell'articolo 22.

² ⁴⁾I tenori naturali minimi in zucchero ammontano per

a) Pinot nero 19,4 Brix (80° Oe);

b) altri vitigni 17,2 Brix (70° Oe).

Art. 19b ⁵⁾

Obbligo di notifica

¹ Le aziende vinicole che vogliono utilizzare la denominazione di origine controllata devono notificarlo al Servizio specializzato. La notifica deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno in cui sarà prodotto per la prima volta del vino con una denominazione di origine.

² Le aziende vinicole che non vogliono più utilizzare la denominazione di origine controllata devono anch'esse notificarlo al Servizio specializzato entro il 31 marzo.

Art. 19c ⁶⁾

Analisi ed esame organolettico
1. Oggetto

¹ I vini per i quali viene chiesta una denominazione di origine controllata vengono sottoposti a campione a un'analisi e a un esame organolettico. Analisi ed esame vengono effettuati sul vino pronto per il commercio e valgono per il rispettivo lotto.

² ⁷⁾L'analisi comprende almeno il tenore alcolico, nonché l'anidride solfo-solforosa totale e libera.

¹⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

²⁾ Introduzione giusta DG del 5 luglio 2011; entrata in vigore il 1° agosto 2011

³⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

⁵⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁶⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁷⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

³ ¹⁾L'esame organolettico avviene secondo le direttive dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) ²⁾. Esso è superato se sono raggiunti almeno 60 punti su 100.

Art. 19d ³⁾

¹ I produttori sono tenuti a mettere a disposizione gratuitamente i loro vini (campioni). 2. Saggi

² Il Servizio specializzato preleva i saggi e stabilisce il numero di campioni da consegnare.

Art. 19e ⁴⁾

Le spese dell'analisi e dell'esame organolettico sono a carico del produttore. 3. Spese

Art. 19f ⁵⁾

Se non viene osservato l'obbligo di notifica di cui all'articolo 19b capoverso 1 non è permesso usare la denominazione di origine controllata. Esclusione

Art. 19g ⁶⁾

¹ Per la denominazione dei vini, nel rispetto delle prescrizioni del diritto federale, nonché delle prescrizioni seguenti, è possibile impiegare i termini seguenti: Termini vinicoli specifici

- a) selezione;
- b) vendemmia tardiva;
- c) Beerenauslese;
- d) castello.

² Può essere denominato "selezione" un vino a denominazione di origine controllata ottenuto da uve di qualità superiore alla media o sottoposte a un particolare procedimento di torchiatura. I criteri di qualità e il loro rispetto, nonché il procedimento di torchiatura vanno documentati.

³ ⁷⁾Il termine "vendemmia tardiva" può essere impiegato se l'uva viene raccolta al più presto sette giorni dopo la data per il raccolto usuale per la varietà di uva e se il tenore naturale minimo in zucchero è di almeno 0,77 Brix (3° Oe) superiore alla media annua (media cantonale).

¹⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

²⁾ Regolamento OIV sui concorsi internazionali di vini e di bevande spiritose d'origine vitivinicola 2009

³⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁵⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁶⁾ Introduzione giusta DG del 26 maggio 2009; entrata in vigore il 1° giugno 2009

⁷⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

⁴ Il termine "Beerenauslese" può essere impiegato quando il tenore naturale minimo in zucchero corrisponde alle prescrizioni minime del diritto federale.

⁵ Il termine "castello" può essere impiegato se il proprietario di un'azienda vinicola nel Cantone dei Grigioni possiede un fondo con un edificio rappresentativo, che storicamente viene definito castello, e se gestisce vigneti propri o in affitto in una zona di produzione.

V. Contingentamento

Art. 20

Catasto viticolo e obbligo di notifica

¹ Il Servizio specializzato tiene il catasto viticolo con le seguenti indicazioni:

- a) il comune e l'ubicazione del vigneto;
- b) il numero della particella;
- c) la superficie viticola;
- d) il vitigno;
- e) l'anno di impianto;
- f) il nome del coltivatore.

² Il Servizio specializzato consegna annualmente un estratto del catasto ad ogni coltivatore. Quest'ultimo è tenuto a notificare al più tardi entro il 31 maggio le estirpazioni, le ricostituzioni e i nuovi impianti.

Art. 21 ¹⁾

Superficie computabile

¹ Di regola la superficie del fondo è considerata quale superficie computabile. Se la superficie necessaria per la coltivazione (piazza di giro, testata del campo) supera di oltre il 10 per cento la superficie effettivamente coltivata a vite, la parte in eccesso non viene riconosciuta.

² Se è coltivata a vite soltanto una parte della superficie di una particella, le superfici che servono esclusivamente o prevalentemente alla coltivazione della vite vengono aggiunte alla superficie viticola. Il supplemento così calcolato non può superare il 10 per cento della superficie coltivata.

³ Non servono esclusivamente o prevalentemente alla coltivazione della vite segnatamente edifici, strade e accessi, giardini, siepi, cumuli di sassi e affioramenti rocciosi, superfici ruderali, scarpate di frane.

Art. 22

Quantitativi massimi

¹ ²⁾ L'organizzazione di categoria stabilisce i quantitativi massimi ammessi per m² e vitigno per la Valle grigione del Reno e la Valposchiavo.

¹⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

²⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

Essa provvede affinché la decisione venga pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale entro la fine di aprile.

² ... ¹⁾

Art. 23

¹ Ogni coltivatore ottiene annualmente il certificato di produzione con i quantitativi ammessi per vitigno, categoria e comune (contingente delle uve). Certificato di produzione e contingente delle uve

² Nel certificato di produzione non sono considerati i nuovi impianti nel primo anno di impianto. Per nuovi impianti nel secondo anno di impianto viene attribuito di regola un contingente di 200 grammi per m².

³ ²⁾ Succo d'uva, succo d'uva fermentato, vino casereccio e eventuali altri prodotti di uve fermentabili sono compresi nel contingente.

⁴ E' vietato il commercio dei contingenti.

Art. 24

¹ ³⁾ L'organizzazione di categoria sostiene le autorità competenti nell'esecuzione di misure rilevando tra l'altro compiti di controllo. Essa può ad esempio disporre stime dei quantitativi e condizioni per la vendemmia oppure proporre sanzioni contro i produttori e i trasformatori. Organizzazione di categoria

² ... ⁴⁾

Art. 25

La tolleranza ammonta al 5 per cento.

Tolleranza

Art. 26 ⁵⁾

¹ Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato. Declassamento

² ...

³ ...

¹⁾ Abrogazione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

²⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

³⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ Abrogazione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁵⁾ Testo del capoverso 1, nonché abrogazione dei capoversi 2 e 3 giusta DG dell'11 feb. 2008; entrati in vigore il 1° mar. 2008

VI. Controllo contabile e della cantina**Art. 27**

Controllo contabile e della cantina

¹ ¹⁾ Sottostà al Controllo svizzero del commercio dei vini:

- a) chi commercia vino;
- b) produttori che lavorano e vendono i propri prodotti e acquistano annualmente più di 20 hl dalla stessa area di produzione.

² ²⁾ Per le altre aziende vitivinicole viene effettuato un controllo cantonale equivalente da parte dell'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali.

VII. Moesano ³⁾**Art. 28** ⁴⁾

Campo di applicazione dell'ordinanza

Le disposizioni dei capitoli da I a VI trovano applicazione per quanto di seguito non siano indicate disposizioni divergenti.

Art. 29 ⁵⁾

Superficie computabile

In deroga all'articolo 21, per le particelle con grandi distanze tra le piante vale un intervallo sulla fila di 3 m², rispettivamente 4 m² per pergole.

Art. 30 ⁶⁾

Controllo della vendemmia e dichiarazione del raccolto

¹ Per il controllo della vendemmia fanno stato le disposizioni del Cantone Ticino.

² I trasformatori nel Moesano devono inoltrare la dichiarazione del raccolto entro il 31 ottobre al servizio specializzato competente per la viticoltura del Cantone Ticino. In caso contrario i loro vini saranno esclusi dalla denominazione di origine controllata.

Art. 31 ⁷⁾

Denominazione di origine controllata
1. Diritto applicabile

¹ ⁸⁾ Sull'area viticola conformemente all'articolo 3a capoverso 1 lettera b sono applicabili le disposizioni vigenti del Cantone Ticino relative ai tenori minimi in zucchero e alle rese massime per unità di superficie.

¹⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

²⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

³⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁵⁾ Testo giusta DG dell'11 feb. 2008; entrato in vigore il 1° mar. 2008

⁶⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁷⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁸⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

² Per quanto riguarda l'obbligo di notifica, l'analisi, l'esame organolettico, il prelievo di saggi e le spese sono applicabili gli articoli 19b - 19e.

Art. 32 ¹⁾

Per le uve dei vigneti separati dal confine comunale di San Vittore GR / Lumino TI può essere utilizzata la denominazione di origine controllata secondo l'articolo 17.

2. Denominazione di origine controllata sovracantonale

Art. 33 ²⁾

¹ Qualora sulla base delle disposizioni precedenti sia applicabile il diritto del Cantone Ticino, l'esecuzione spetta al Servizio specializzato del Cantone Ticino.

Competenze

² Le notifiche concernenti dissodamenti e ricostituzioni di superfici viticole ai sensi dell'articolo 9 sono da indirizzare al Servizio specializzato del Cantone Ticino.

³ Il Servizio specializzato del Cantone Ticino può effettuare rilevamenti relativi alla superficie viticola.

⁴ Il Servizio specializzato del Cantone Ticino può organizzare il controllo della vendemmia e rilascia il certificato di produzione.

VIII. Giustizia amministrativa ³⁾

Art. 34 ⁴⁾

Le decisioni negli ambiti nei quali è competente anche il Servizio specializzato del Cantone Ticino possono essere impugnate con opposizione entro 30 giorni al Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof.

IX. Disposizioni finali ⁵⁾

Art. 35 ⁶⁾

¹ Le aziende vinicole che vogliono utilizzare la denominazione di origine controllata secondo la presente ordinanza devono notificarlo al Servizio specializzato entro il 31 marzo 2008.

Disposizioni transitorie

¹⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

²⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

³⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁴⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁵⁾ Nuova numerazione giusta DG dell'11 feb. 2008; entrata in vigore il 1° mar. 2008

⁶⁾ Introduzione giusta DG dell'11 feb. 2008

² ¹⁾Le disposizioni modificate con la revisione parziale del 1° agosto 2011 valgono per la prima volta per l'annata 2011. I vini delle annate 2011 e 2012 possono essere contrassegnati e offerti secondo il diritto previgente fino all'esaurimento dell'effettivo di etichette.

Art. 36 ²⁾

Entrata in vigore,
abrogazione del
diritto previgente

Le presenti disposizioni esecutive entrano in vigore il 1° luglio 2002 e sostituiscono quelle del 24 agosto 1999³⁾.

¹⁾ Testo giusta DG del 5 luglio 2011; entrato in vigore il 1° agosto 2011

²⁾ Nuova numerazione (finora art. 29) come conseguenza dell'introduzione di diversi nuovi articoli; entrata in vigore il 1° mar. 2008

³⁾ AGS 1999, 4523